

Cobas pt-CUB

Coordinamento di Base Delegati P.T.
aderente alla Confederazione Unitaria di Base

Spett.le
Corte dei Conti
Ufficio Controllo
Via della Mercede 9
00187 Roma

Raccomandata A.R.

Come è noto, Poste Italiane s.p.a. da molti anni non accoglie l'invito a partecipare alla costituzione di Collegi Arbitrali ex art. 7 della Legge 300/1970, ai quali il lavoratore – colpito da sanzione disciplinare – ricorre anche perché è l'unica via per sospendere l'esecuzione delle stesse.

Non è infrequente che la società scelga come foro competente Roma, qualunque sia la sede di lavoro del dipendente.

Tutto ciò ha costi elevati, sia per il lavoratore che per la società e pur considerando l'enorme capacità economica del datore di lavoro – in relazione alle disponibilità patrimoniali del dipendente –, non è inutile esporre la situazione a chi ha – ancora – il compito di valutare la virtuosità delle scelte aziendali sotto tale profilo.

Un esempio per tutti.

Il giorno 29 aprile 2009 si è svolta a Rimini udienza per due distinte cause, indette da Poste Italiane s.p.a. per richiedere la legittimità di due sanzioni inflitte ad un portalettore.

La prima, sospensione di un giorno, è del 2 luglio 2007 e la seconda, sospensione di due giorni, del 19 novembre 2007.

Le udienze iniziali sono state rispettivamente del 18 aprile 2008 e del 19 settembre 2008.

Alla udienza del 29 aprile, sono stati escussi i testi, sia di Poste Italiane s.p.a. (che ne garantisce la partecipazione a proprie spese) che del lavoratore, che ne provvede in proprio.

Il giudice ha quindi rinviato al 15 febbraio 2010.

A tale data, i provvedimenti punitivi – pur se ritenuti legittimi dal giudice di prime cure – dovrebbero risultare privi di efficacia ai sensi per gli effetti dell'ultimo comma della Legge 300/1970, art. 7.

Da non trascurare la circostanza che Poste Italiane s.p.a. mantiene tale strategia anche quando la sanzione disciplinare, di cui pretende la legittimazione giudiziaria, è una semplice ammonizione.

La domanda "impertinente", quindi, è la seguente: pur comprendendo – ma non condividendo – la scelta aziendale di imporre al lavoratore il percorso giudiziario - oneroso di per sé, per i costi ed i rischi di spesa connessi –, **fortemente dissuasiva, quindi**, come Poste Italiane s.p.a. può contabilmente sostenere la convenienza di affrontare un iter così gravoso, magari pagando studi legali esterni di fama?

E' possibile che codesta Corte chieda a Poste Italiane s.p.a. il dettaglio della situazione, per esempio del 2008, relativamente a tutte le cause di provenienza disciplinare, indicandone l'ambito territoriale ed il costo sopportato nei vari gradi?

Comunque, si gradirà un cortese riscontro.

Cordialità.

Milano, 5 maggio 2009

p. Ufficio Sindacale

Laura La Placa

